



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00735/17

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 88/2017, presentato, in data 29 agosto 2017, dalla società Civitanovese Calcio s.s.d. a r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C) e la Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.), nonché contro il C.R. Marche F.I.G.C.- L.N.D., avente ad oggetto l'impugnativa della delibera del Consiglio Direttivo del ripetuto C.R. Marche F.I.G.C.-L.N.D., pubblicata sul C.U. n. 9 dell'11 agosto u.s., con la quale è stata respinta la domanda, presentata dalla società ricorrente, di riammissione, anche in sovrannumero, al Campionato di Eccellenza per la stagione sportiva 2017/2018 ovvero, in subordine, a quello di Promozione, per la medesima stagione sportiva, con iscrizione d'ufficio, sempre in sovrannumero, del sodalizio *de quo*, al Campionato di Prima Categoria s.s. 2017/2018, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti.

Rigetta il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 2.500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente LND.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 8 settembre 2017.

IL PRESIDENTE
F.to Mario Sanino

IL RELATORE
F.to Vito Branca

Depositato in Roma in data 8 settembre 2017.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face